

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

che Cristoforo Lupo di Francesco
e di Lisandro Chisari ha la sua
residenza in questo Comune
da oltre Tre anni.

Si rilascia in carta libera per uso di

adempimento.

Ostuni, li

29/6/95



IL SINDACO

[illegible]

Numero progressivo	INDICAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE E RISPETTIVI DONATARI E DEGLI OBBLIGHI DI COLLAZIONE	Valori donati
	negli 1. 50	

PASSIVO DELLA SUCCESSIONE

[illegible]

Certificata la presente dichiarazione esatta e fedele dal dichiarante sottoscritto.

addi

Gallo Antonio



RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI E LIQUIDAZIONE

Ritenuto che l'attivo lordo ereditario comprende i seguenti beni:

1 - Immobili L.

2 - Aziende e quote di compartecipazione in società di commercio »

3 - Azioni commerciali, e obbligazioni »

4 - Navi ed aeromobili »

5 - Crediti, censi e rendite »

6 - Gioielli, denari e mobilia »

7 - Altri beni (quadri, libri, ecc.) »

TOTALE DELL'ATTIVO . . . L.

Ritenuto il passivo deducibile in L.

Risulta l'attivo netto ereditario in L.

e considerato che per la liquidazione della imposta si deve tener conto di quanto segue:

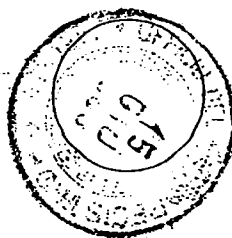
PARTE DA STACCARE

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

del Sig.
residente in il
deceduto in

li

15 GIU. 1988



IL FUNZIONARIO

PARTITA N. 978

Comune EICHIE

La parte

Mutazioni orig. 1944	Mut. N.	DITTA	DITTA
	A-1	GESTIONE I. N. A. CASA	
1		BESCAL (Gestione Case per Lavoratori)	

INDICAZIONE DEI BENI

Riferimento al n. d'ord. della mutazione	PARTITA		RIFERIMENTO ALLA MAPPA				UBICAZIONE			Dati di classamento			CONSISTENZA CATASTALE			RENDITA CATASTALE	Rendita catastale ridotta per esenzioni	
	di Provenienza	di Carica	Sez.	Foglio	Numero		Via, Piazza, Vicolo, Calle, ecc.	N.	Piano	Zona cont.	Categ.	classe	Vani	m ²	m ²	L.	a L.	sin. al 19
					Princ.	Sub.												
A	Imp.			4	67	1	V. Cavour	1	PT		A/3	2	6			648		
A-3	Imp.	1647		4	67	2	V. Cavour	1	PT		A/3	2	6			648		
A	Imp.			4	67	3	V. Cavour ←	1	PI		A/3	2	6			648		
A-4	Imp.	1654		4	67	4	V. Cavour	1	PI		A/3	2	6			648		
A	Imp.			4	67	5	V. Cavour (P. II)	1			A/3	2	6			648		
A-2	Imp.	1582		4	67	6	V. Cavour	1			A/3	2	6			648		
							(P. II)											
A-2							TOTALI U.I. 6						36			3008		
2-3							TOTALI U.I. 5						30			1340		
3-4							TOTALI U.I. 4						24			2692		
4							TOTALI U.I. 3						18			984		

CATASIO EDILIZIO URBANO 1944 N. 25

SCHEDA KIE PARTE

MINISTERO DELL'INTERIORE - DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI CATASTALI

PARTITA N 978

Comune EICHIE

La parte

Mutuat. N.	DITTA	DITTA
A-1	GESTIONE I. N. A. CASA	
1	BESGAL (Gestione Case per Lavoratori)	

INDICAZIONE DEI BENI

Riferimento al n. d'ord. delle mutazioni	PARTITA		RIFERIMENTO ALLA MAPPA				UBICAZIONE			Data di classamento			CONSISTENZA CATASTALE			RENDITA CATASTALE	Rendita catastale ridotta per esenzioni	
	di	di	Sez.	Foglio	Numero		Via, Piazza, Vicolo, Colle, ecc.	N.	Pars	Zona cont.	Categ.	classe	Veni	m. ²	m. ²	L.	a L.	sino al
					Princ.	Sub.												
A	Imp.			4	67	1	V. Cavour	1	PT		A/3	2	6			648		
A-3	Imp.	1647		4	67	2	V. Cavour	1	PT		A/3	2	6			648		
A	Imp.			4	67	3	V. Cavour ←	1	PI		A/3	2	6			648		
A-4	Imp.	1654		4	67	4	V. Cavour	1	PI		A/3	2	6			648		
A	Imp.			4	67	5	V. Cavour (P. II)	1			A/3	2	6			648		
A-2	Imp.	1582		4	67	6	V. Cavour	1			A/3	2	6			648		
							(P. II)											
A-2							TOTALI U.I. 6						36			3688		
2-3							TOTALI U.I. 5						30			3240		
3-4							TOTALI U.I. 4						24			2632		
A							TOTALI U.I. 3						18			944		

N.C.E.U. — UFFICIO TECNICO ERARIALE DI BRINDISI

Provincia di BRINDISI,

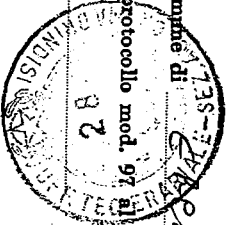
28 GIU. 1988

Domanda di vettura N.C.E.U. presentata il

Registrata nel protocollo mod. 97 al n.

15-6-88 N 43 V 819

Comune di BRINDISI



IL RICEVENTE

Sec. di Ufficio
Corra

RACCOMANDATA A.R.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

La sottoscritta GALLO Antonia Aurora, nata a Taranto il 10.01.1933, residente in Massafra(TA) al C.so Roma n.56 C.F.:GLL NNR 33A50 L049E, premesso:

-che Gallo Stanislao nato a Massafra il 15.03.1905, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Erchie(BR) alla via Cavour n.1, primo piano, interno tre, composto di tre vani ed accessori, nel C.E.U. di Erchie alla partita 978 foglio 4, particella 67/3, categoria A/3, classe 2^a, decedeva in Francavilla Fontana in 24.08.1980;

-che il defunto assegnatario lasciava a sè superstiti ed eredi ex lege Andreace Maria Carmela, pensionata, coniuge convivente, nata a Massafra(TA) il 19.11.1904, ivi residente al C.so Roma n.56, C.F.: NDR MCR 04S59 FO27D, e Gallo Antonia Aurora, casalinga, figlia unica convivente, nata in Taranto il 10.01.1933 e residente a Massafra al C.so Roma n.56, C.F.: GLL NNR 33A50 L049E;

-che Andreace Maria Carmela e Gallo Antonia Aurora, coeredi del nominato defunto assegnatario Gallo Stanislao, in parti uguali fra loro ai sensi dell'art. 581 c.c., presentavano a codesto Istituto domanda di

L. A. C. P.
BRINDISI

15 GIU. 1993
4173

cessione in comproprietà del predetto alloggio;

-che con atto notar Cafaro Bruno Romano del 6 Ot=

tobre 1982 rep.n.7905,registrato a Ostuni il 18 Ot=

tobre 1982 al n.387,Vol.2,Mod.II Sez.B,Narcisi ~~Michele~~=

~~Michele~~ Michele,per conto ed in rappresentanza dell'Isti=

tuto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brin=

disi,nella sua qualità di Presidente pro-tempore e

legale rappresentante del nominato Istituto,all'uo=

po autorizzato,alienava il descritto alloggio agli

eredi ed aventi causa Andreace Maria Carmela e Gal=

lo Antonia Aurora,,che,coniugata,acquistava in pro=

prio ai sensi dell'art.179 lett.b c.c.,trattandosi

di beni oggetto di successione;

-che in data 17.12.1987 decedeva la nominata Andrea=

ce Maria Carmela,lasciando a sè superstite ed unica

erede ex lege la figlia Gallo Antonia Aurora alla

quale perveniva la metà dell'alloggio già di pro=

prietà della defunta genitrice;

-che sono trascorsi ormai più di dieci anni dal dì

dell'acquisto dell'immobile in parola,ed il prezzo

dello stesso fu integralmente pagato,sicchè ricor=

rono le due condizioni volute dall'art.28 L.8.8.77

n.517 ai fini dell'alienazione dell'alloggio.

Tutto quanto innanzi premesso la sottoscritta Gallo

Antonia Aurora nella spiegata qualità

C O M U N I C A

a codesto Spett.le Istituto, ai fini e per gli effetti del citato art. 28, 9° comma della L. 8.8.77 n. 513 così come riportato all'art. 4 del contratto di acquisto del 06 ottobre 1982, che intende alienare il sopra= descritto alloggio.

Si allega:

copia della dichiarazione di successione Mod. 4, prodotta all'Ufficio del Registro di Taranto in data 15.06.88 ed annotata al n. 01857/14 vol. 814.

Con osservanza

Massafra, lì 10.06.1993

(Gallo Antonia Aurora)

GALLO ANTONIA AURORA

C.so Roma n. 56

74016 =MASSAFRA= (TA)

Gallo Antonia Aurora

R. 3591
5/5/52

62

L. 6-5-52
PROT. N. 4215

Alla segreteria dell'Istituto
autonomo case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Cristofaro Luigi
Ju Francesco, qui abitante in
Via Amerigo Vespucci n. 14, chiede
che gli venga assegnato un apparta-
mento delle case popolari di Ostuni.

Ha presente che il sottoscritto con
una famiglia di 8 persone abita
in un tugurio di un solo vano
di m. 4 x 4 e di uno stanzino di
m. 2 x 2 ed un figlio è ricoverato
nel sanatorio antitubercolare -
non possiede alcun bene di for-
tuna, vive del solo lavoro -

Allega alla presente i seguenti documenti:

- 1) Stato di famiglia -
- 2) Certificato dell'Ufficio S. D. D.
- 3) Certificato di residenza -
- 4) Certificato dell'Ufficiale sanitario -
- 5) Certificato del sanatorio Antituber-
colare di Ostuni -

Ostuni 5-5-1952

Cristofaro Luigi

7/150

Attesto

Cristofaro Lecce

per Francesco

Conventino Maria Francesco

per Donato

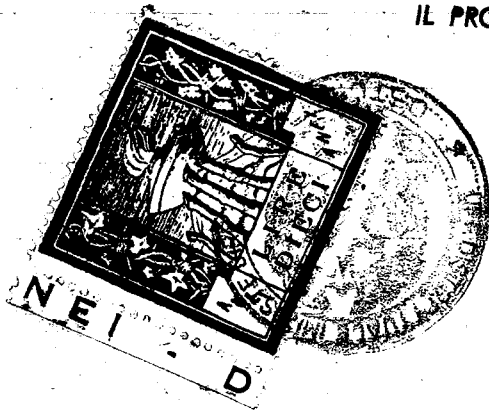
con popoli

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
OSTUNI

Si Certifica
che, Cristofaro Luigi per
Francesco e Conventino
Maria - Giovanna per do
nato, coniugi, non risul
tano iscritti nei registri per
titoli di beni mobili e
immobili di Ostuni.
Si ritaglia per uso assegni
Cose popolari

Ostuni-3-5-52

IL PROCURATORE SUPERIORE



70=

IL PROCURATORE SUPERIORE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°...5148...

Uff. Rag.

Brindisi li. 8/9/1952.....

Al Sig.....

Via.....

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in O. S. T. U. N. I..., Via., Lotto. 4, scala. B..., interno.-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

£. 106=

T O T A L E

£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno/5 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

Con. te Ubaldo Vallarino)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

7 MAG. 1962

N. di prot. 3028

Brindisi

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Q. Stefano Luigi
V. per Agli - lotto 2 scale B - lat. 2
Ostuni

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del canone di locazione.-
.....

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva informata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto dell'appartamento da ~~500~~ occupato veniva ridimensionato e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza delle disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN. 1962 questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~ *non* ~~in~~ *non* inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato- ~~te~~ *te* entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ *Vostro* fatto e colpa, ammenocchè non voglia ~~regolarizzare~~ *regolarizzare* la ~~posizione~~ *posizione* contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

9f2 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. CRISTOFARO Luigi
Lotto 4^a Scala B Int. 2
Via via Aglie
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.650=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L. 3% a L. 3,30%.=

~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7269

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Cristoforo Ruffi

Lotto 4° Scala B Int. 2

Via fu Peglie

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.633 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>4,65</u> £ .	<u>5.808</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>175</u>
	<u>6.633</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

3 DIC. 1965

Prot. N.

A/300

Brindisi li _____

RAIOMANATA R.R.

AL SIG.

CRISTOFARO Longo

4 M. C. A. - loc. B/2

VIA M. Humbert, 15

OSTUNI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

OSTUNI

Lotto 4

Scala B/2

via _____ a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 1.071.609

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALIARINO)

PA/GC/ta.-

Pace RR

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----00°00-----

Prot. N 513

Brindisi, lì 22 GEN. 1966

Al Sig. CRISTOFARO LUGA

VIA II MARZUCCI, 15

017441

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni. -

Per poter dare ulteriore corso alla pratica di cessione in proprietà dell'alloggio, è necessario che la S.V. riscontri la Raccomandata che ha ricevuto da questo Istituto in data 2.12.1965.

La S.V. dovrà comunicare le modalità che intende adottare in ordine alla corresponsione del prezzo di cessione dell'appartamento.

Si rammenta che la Legge sul riscatto citata in oggetto, dà all'assegnatario la facoltà di scelta del pagamento adottando quello in unica soluzione oppure quello col sistema rateale. In quest'ultimo caso sarà applicato l'interesse del 5%.

Nel caso la S.V. scegliesse il sistema rateale di pagamento, dovrà precisare a questo Istituto il numero degli anni entro i quali intende riscattare, tenendo presente che il termine massimo è di anni 20.

Si attende un sollecito riscontro alla presente.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/DV/gg.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. 393

SEZIONE: RISCATTO

BRINDISI

15 GEN. 1969

AL SIG. CRISTOFARO LUIGI

Li. L. M. C. P. Sub. B/2

VIA M. MINDELLI, 15

OLTUNI (BR)

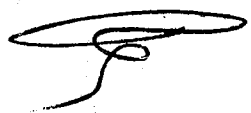
OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

O G G E T T O: Istanza per richiesta riscatto casa popolare.

- - - - -

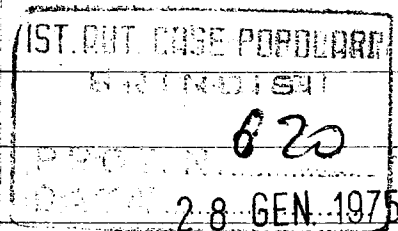
Il sottoscritto CRISTOFORO Luigi residente in Ostuni (prov. di Brindisi) alla Via Mons. L. Mindelli n.15 - letto IV -,
rivelge viva preghiera a codeste spett/le Istituite per l'esame della domanda di riscatto della casa di abitazione sita in Ostuni alla Via sopra detta.

Allega alla presente vaglia cambiaria "NON TRASFERIBILE" serie A N. 010003588 di lire 5.000=(cinquemila=) del Banco di Napoli -Filiale di Ostuni- intestata a codeste Istituite.

Con osservanza.

Christoforo Luigi

Ostuni li, 27 gennaio 1975.



516. 116 17 15 1975

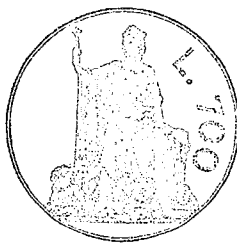
2A
38/65



C. 1977



. 1977



RACCOMANDATA

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto CRISTOFARO Giuseppe nato a Ostuni
il 25/5/943 ed ivi residente alla Via Nino Sansone
n. 39, nella sua qualità di erede di un alloggio
economico popolare, sito in Ostuni alla Via Mons.
L. Mindelli n. 15 - lotto IV°, int. 2, facendo rife-
rimento alla domanda di riscatto presentata dal de-
funto genitore Cristofaro Luigi in data 27/1/975
a mezzo racc. n. 1457, conferma, ai sensi ed agli
effetti della legge 8-8-977 n. 513, la predetta i-
stanza.-

A tal fine allega:

- 1) Certificato di stato di famiglia;
- 2) certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette di Ostuni relativo ai redditi per l'anno 1976.-
Ostuni, lì 1 Dicembre 977

Con osservanza

Cristofaro Giuseppe

PP56

- 30.12.1977

A/C



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

CF. CRISTOFARO Giuseppe 1943

n. Ostuni 25/5/1943 (143 P. I. S.A.)

app. Registratore

Ostuni 25/7/1947 (122 P. II S.A.)

Ostuni 25/7/1947 (122 P. II S.A.)

Via Roma 29

CF. CRISTOFARO Giuseppe 1943

n. Ostuni 7/4/1943 (143 P. I. S.A.)

Bracc. agricola

CF. CRISTOFARO Giuseppe 1943

CF. CRISTOFARO Giuseppe 1943

n. Ostuni 20/10/1943 (143 P. I. S.A.)

Col.

CF. CRISTOFARO Maria Giovanni 1943

n. Ostuni 28/10/1943 (143 P. I. S.A.)

Col.

CF. CRISTOFARO Antonio 1943

n. Ostuni 25.3.1943 (143 P. I. S.A.)

Col.

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive in bold.

Ostuni, li

24 NOV. 1977

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il
Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.

Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può
integrato con atto notorio o documento equipollente.



[Signature]
p. Il Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

N° 6960

Annullo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 5303

Brindisi, li 18 GIU. 1981

- Al Sig. CRISTOFARO Luigi
Via Mons. Mindelli, 15 - 4° lotto -
sc. B, int. 2
- O S T U N I -

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457, - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI - 4° lotto - Via Mons.
Mindelli, 15 - Scala B - int. 2 - Piano R -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.071.609.= (diconsi lire Unmilionesettantunomilaseicentonove.), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

M

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 5303

Brindisi, lì 18 GIU. 1981

- Al Sig. CRISTOFARO Luigi
Via Mons. Mindelli, 15 - 4° lotto -
sc. B, int.2
- O S T U N I -

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI - 4° lotto - Via Mons.
Mindelli, 15 - Scala B - int. 2 - Piano R -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a L. 1.071.609.= (dicansi Lire Unmilionesettantunomilaseicentonove.), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 4855

27 OTT. 1981

li, _____

AL SIG. CRISTOFARO GIUSEPPE PER GLI
EREDI DI CRISTOFARO LUIGI
Via Mons. Mindelli, 15
4° Lotto Scala B - Int. 2
O S T U N I

Oggetto: D.P.R. 17/I/1959, n. 2 e successive modificazioni -
Legge 5/8/1978, N. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni 4° Lotto - Via Mons.
Mindelli, 15 - Scala B - Int. 2 - Piano R -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato all'assegnatario Sig. CRISTOFARO LUIGI, deceduto, il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a L. I.071.609 (diconsi Unmilionesettantunomilaseicentonove), si rende noto che in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, gli aventi causa hanno diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica, è necessario che a questo Istituto sia comunicato con cortese sollecitudine e comunque entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione la forma di pagamento prescelta ed in particolare dovrà essere precisato, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali si intende effettuare il pagamento stesso.

E' necessario inoltre produrre in uno alla suddetta risposta, un estratto di nascita e un certificato di morte del Sig. Cristofaro Luigi.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
BRINDISI

In riferimento alla Vs. del 7 ottobre 1971

Prot. N.7855 - il sottoscritto CRISTOFARO Giuseppe,
efede di CRISTOFARO Luigi

COMUNICA

a nome proprio e degli altri eredi che il versamento
definitivo per la cessione dell'alloggio sito in
Ostuni alla Via Mens. Mindelli nr.15/2 stabilito in
lire 1.071.609 (unmilionesettantunomila609) verrà
versato in contanti.

Il sottoscritto é a disposizione per conoscere
le modalità del pagamento.=

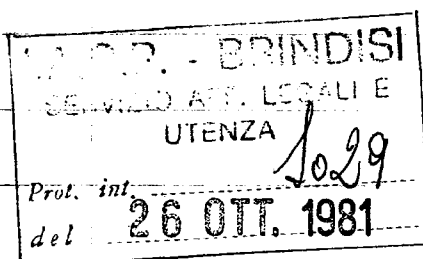
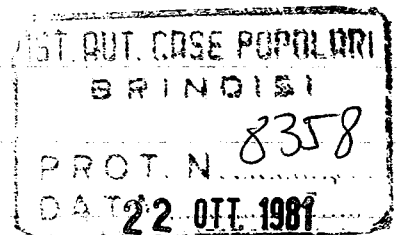
Si allega il certificato di morte di CRISTOFARO
Luigi.=

distinti saluti

Ostuni, li 14 ottobre 1981

CRISTOFARO Giuseppe in nome
proprio e degli altri eredi.

Crstofaro Giuseppe





COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

ESTRATTO - RIASSUNTO DI ATTO DI NASCITA

Nel registro delle nascite di questo Comune dell'anno 1 907 Parte I Serie U
trovasi iscritto l'atto portante il numero 333 dal quale risulta che:

Cristofaro Luigi

nacque in Mola di Bari

il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio

dell'anno 1907 (1900sette)

Annotazioni marginali: Addì 12/1/1930 in Ostuni Atto N°10/II/A,
sposava Convertino Maria Giovanna

In carta libera, da valere per
gli usi per i quali la legge non
prescrive il bollo.

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Mola di Bari, li

14 OTT. 1981

L'Estensore



L'Ufficiale dello Stato Civile

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DELEGATO
(Luigi Antonacci)



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

ESTRATTO - RIASSUNTIVO DI ATTO DI MORTE

Nel Registro dei morti di questo Comune dell'anno 1970 Parte I Serie —
trovasi iscritto l'atto portante il numero 152 dal quale risulta che il giorno 24
(Venti quattro) del mese di luglio
dell'anno 1970 (Undicesimo settembre)
in Ostuni
è deceduto Carlo / or Luigi
che era nato in Mole di Bari il 23-7-1907
(atto Numero —), e che era vedovo di Conventura Maria
francesca

Si rilascia a richiesta di parr
per uso comuni della legge

Ostuni, li 13 Ottobre 19 81

N. _____ del Reg. Certificati



L'Ufficiale dello Stato Civile

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentottantatunogiorno quattordici del mese di dicembre
avanti a me _____
qualifica del funzionario

è comparso il Sig. CRISTOFARO GIUSEPPE _____
25/5/1943 e residente a OSTUNI _____
il quale dopo essere

stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge medesima:

ha dichiarato

Che il proprio padre Cristofaro Luigi che era nato in ~~Ostuni~~ Mola di Bari
il 23/7/1907, e deceduto in Ostuni il 24/6/1970, senza lasciare disposizioni
di ultima volontà, e suoi eredi legittimi sono il dichiarante figlio supesti
te ed i sotto elencati altri figli:

- 1) Cristofaro Francesco nato in Ostuni il 31/1/1931;
- 2) Cristofaro Anna nata in Ostuni il 11/4/1935;
- 3) Cristofaro Donata nata in Ostuni il 20/11/1937;
- 4) Cristofaro Antonio nato in Ostuni il ~~22/5/1941~~ 4/2/1941;
- 5) Cristofaro Grazia nata in Ostuni il 3/6/1948;
- 6) Cristofaro Rita nata in Ostuni il 18/8/1952, che non vi sono altri eredi
successibili per legge, che possano vantare quote di legittima o di riserva.

Firma del dichiarante

Autenticazione della Firma

L'IMPIEGATO ADDETTO
INCARICATO del SINDACO
MILONE ANGELO

Il sottoscritto _____

Cognome, nome e qualifica del funzionario

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è
stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante.

Ostuni, li 14/12/1981

L'IMPIEGATO ADDETTO
INCARICATO del SINDACO
MILONE ANGELO

bollo

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentottanta, il giorno quattordici del mese di dicembre
avanti a me

qualifica del funzionario
**L'IMPIEGATO ADDETTO
INCARICATO del SINDACO
MILONE ANGELO**
é comparso il Sig. CRISTOFARO GIUSEPPE nato a OSTUNI
25/5/1943 e residente a OSTUNI il quale dopo essere

stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge medesima:

ha dichiarato

Che il proprio padre Cristofaro Luigi che era nato in Ostuni Mola di Bari
il 23/7/1907, e deceduto in Ostuni il 24/6/1970, senza lasciare disposizioni
di ultima volontà, e suoi eredi legittimi sono il dichiarante figlio supesti
te ed i sotto elencati altri figli:

- 1) Cristofaro Francesco nato in Ostuni il 31/1/1931;
- 2) Cristofaro Anna nata in Ostuni il 11/4/1935;
- 3) Cristofaro Donata nata in Ostuni il 20/11/1937;
- 4) Cristofaro Antonio nato in Ostuni il 4/2/1941;
- 5) Cristofaro Grazia nata in Ostuni il 3/6/1948;
- 6) Cristofaro Rita nata in Ostuni il 18/8/1952, che non vi sono altri eredi
successibili per legge, che possano vantare quote di legittima e di riserva.

Firma del dichiarante

Cristofaro Giuseppe

Autenticazione della Firma

**L'IMPIEGATO ADDETTO
INCARICATO del SINDACO
MILONE ANGELO**

Il sottoscritto

Cognome, nome e qualifica del funzionario

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante,

Ostuni, li 14/12/1981

bollo

**L'IMPIEGATO ADDETTO
INCARICATO del SINDACO
MILONE ANGELO**

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO SANITARIO

N. _____ di Prot.

Ostuni, li

3. 2.

1952

Risposta a nota del

Div.

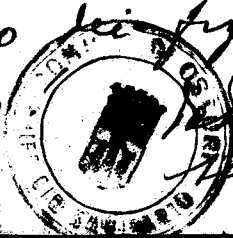
Sez.

Num.

OGGETTO:

Casa inabitabile per l'alto
numero dei componenti

Certifico che la casa abitata
dal Sig. Cristoforo Luigi fu pro-
prio, in Via Amerigo Vesputiani
N. 14, costituita da un vano del
lancetto di m. 4 x 4, e 1 vano stan-
fino di m. 2 x 2, è del tutto in-
sufficiente a contenere i uode
componenti la famiglia del
Cristoforo - Va tenuto presente
che uno dei figli è ricoverato in la-
torio



Dott. Ugo Antonio
M. Sanitario



Consorzio Provinciale Antitubercolare

BRINDISI

SANATORIO "A. Tanzarella" di Ostuni

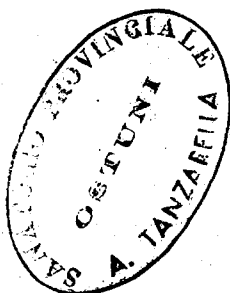
Ostuni 17 MAR. 1952

Si CERTIFICA che la Sig.na CRISTOFARO CHIARA di Luigi é ricoverata presso questo Sanatorio dal 10/7/1950, perché affetta da tbc. fibro-ulcerosa S. in trattamento di pnx. extrapleurico S.--

Il presente si rilascia in carta semplice, a richiesta dell'interessata, per gli usi consentiti dalla Legge.--

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Vito De Cristofaro)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CRISTOFARO LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/B del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5445 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 22200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. Vallarino)

28 AGO 1963

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2827

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattrocento e



IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Calamita)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIERE

CARMINE MAGNANTE

(110121) Rich. 1 del 1962 - Ist. Poligr. Stato - G. O. 1-1963

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Atti privati
senza dell'art. 74
legge del Regi-
strato
F. - Tasse - 2
Normale 140 Bollo 1915

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1263)
All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio
MOD. 1-bis
Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO
di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A
di contratto verbale di affitto di fabbricati
I sottoscritt (1)
l o Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunziant (3) ed il
CRISTOFARO LUIGI
Sig.
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: B/2 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI
Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963
Corrispettivi pattuiti: L. 4418- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 27 Agosto 1962
..... DENUNZIANTE (7)
..... PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1718
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire feutodici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

U 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CRISTOFARO Luigi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

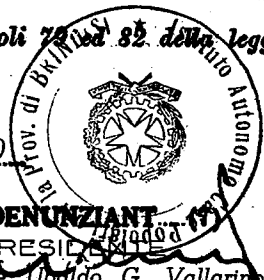
Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/B del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 72 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960 19 60



I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO 1960 19 al N. 365

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lira.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. CRISTOFARO LUZZI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del 4° totto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 80 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 18 AGO 1959 19 al N. 126

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquantamila

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

Sig. Cristoforo Luigi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate: 38400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Conte Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1947

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1947

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. *Giuseppe Luigi*

Hanno avuto
convenzioni che (4) 10 Agosto 57
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate :
di case popolari nel Comune di

Appartamento n. 2/B del 4^o Lotto

Ortuni

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1610

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Cent. mille*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo VAL

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant..... (3) ed il

Signor CRISTOFARO Luigi

fu Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.2/B al 4° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

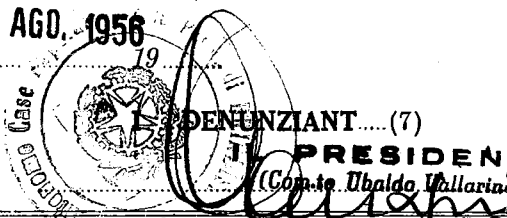
Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì

3 AGO. 1956



DENUNZIANTE..... (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

4 AGO 1956

vol. foglio reprivati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. ^o(1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C?P?

dimoranti e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunzianti e (3) ed il

Sig. CRISTOFALO LUIGI

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/B al 4° Lotto delle Cas-
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE VALLARINO

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 65 N. 1555

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(3 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.,

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni, fra ess^o denunziant^e (3) ed in

SIG. CRISTOFARO LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.2/B al 4° Lotto

delle Ca e Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.3.200=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi

27 AGO. 1953
F. DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 19 al N 1725

vol. foglio registro. Atti privati, ed esatte lire 100

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

3856-4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

Prot. n. 6299

Brindisi, lì 27 APR 1982

-- ~~Al Sig.~~ **EREDI CRISTOFARO LUIGI**

Via/~~Piazza~~ **Mons. Mindelli**, n.

Lotto 40, Scala B, int. 2

O S T U N I

-- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Ostuni -

Lotto 40 - Sc/B - Int.2 - Via Mons. Mindelli

Assegnatario Sig. CRISTOFARO LUIGI - Deceduto -

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 14/10/1981 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.071.609= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 21.432=pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30/4/1982 31/5/82. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

72100 BRINDISI

~~Cod. Fisn. 00061820749~~

5 Eredi Cristofano Longo
Via Mons. Mindelli

OSTUN

importo fattura L. A09304A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 292

11 GEN 1994

Servizio: Raggr. gruppi

Alla Sig.ra GALLO Antonia Aurora

Corso Roma 56

74016

MASAFRA (TA)

Oggetto: Rinunzia dell'I.A.C.P. all'esercizio del diritto di
prelazione di cui all'art. 28 della Legge 513/77.-

In risposta alla Vs. lettera del 10.6.1993 relativa all'oggetto, si comunica che questo Istituto, con provvedimento consiliare n. 8135 del 25.10.1993 ha deliberato di non procedere all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo articolo 28 della legge n. 513/77 e successive modificazioni e integrazioni, sull'alloggio sito in ERCHIE - Via Cavour 1 - C/5942 - sc. unica - piano 1° - int. 3.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 298

13 GEN 1994

Servizio: Raggr. gruppi

Ai Sigg.ri

CRISTOFARO, Antonio, Francesco,
Giuseppe, Anna - Donata, Grazia
e Rita

Piazza On.le Galizia, 9

72017

OSTUNI

Oggetto: Rinunzia dell'I.A.C.P. all'esercizio del diritto di
prelazione di cui all'art. 28 della Legge 513/77.-

In risposta alla Vs. lettera del 12.6.1993 relativa all'oggetto, si comunica che questo Istituto, con provvedimento consiliare n. 8135 del 25.10.1993 ha deliberato di non procedere all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo articolo 28 della legge n. 513/77 e successive modificazioni e integrazioni, sull'alloggio sito in OSTUNI - Via Mons. Minelli 15 - lotto 4 - scala B - piano R - int. 2.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

A
M
R

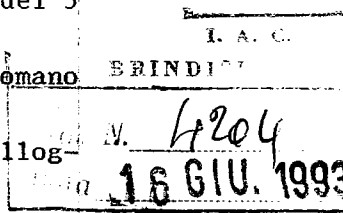
Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto :

- CRISTOFARO ANTONIO, nato a Ostuni il giorno 4 febbraio 1941, residente a Ostuni Piazza On.Galizia n.9, codice fiscale CRS NTN 41B04 G187U, sia in proprio, che quale utile gestore dei germani, CRISTOFARO FRANCESCO, nato a Ostuni il giorno 31 gennaio 1931, residente a Ostuni Via Ravenna n.52, codice fiscale CRS FNC 31A31 G187A; CRISTOFARO GIUSEPPE, nato a Ostuni il giorno 25 maggio 1943, residente a Ostuni Piazza On.Galizia n.9, codice fiscale CRS GPP 43E25 G187V; CRISTOFARO ANNA, nata a Ostuni il giorno 11 aprile 1935, residente a Carnate Via Giovanni XXIII n.3, Codice fiscale CRS NNA 35D51 G187S; CRISTOFARO DONATA, nata a Ostuni il 20 novembre 1937, residente a Lasnigo Via Fioroni n.11, codice fiscale CRS DNT 37S60 G187K; CRISTOFARO GRAZIA, nata a Ostuni il 3 giugno 1948, residente a Nuoro Via Iglesias n.33, codice fiscale CRS GRZ 48H43 G187T e CRISTOFARO RITA, nata a Ostuni il 18 agosto 1952, residente a Galzignano Terme, Via De Gasperi 21, codice fiscale CES RTI 52M58 G187F, assegnatario unitamente agli altri germani Cristofaro, in forza di scrittura privata del 5 maggio 1983, autenticata in pari data dal Notaio Bruno Romano Cafaro di Brindisi al n.8422 del suo Repertorio, dell'alloggio in Ostuni alla Via Mons. Mindelli n.15, Lotto 4, scala B, Interno due e censito nel N.C.E.U. al foglio 147, particella

L. Martore
21/6
M

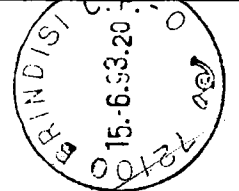


676 sub 7, comunica a questo Spett. Ente, ai sensi dell'Art.28 della Legge 8/8/1977 n.513, che essendo decorso il termine di anni dieci dalla data dell'assegnazione dell'immobile suddetto, che intende unitamente agli altri aventi diritto, alienare l'alloggio

Il sottoscritto chiede quindi a questo Spett. Ente che decorsi i sessanta giorni dalla data della presente possa essere autorizzato alla vendita dell'abitazione

Ostuni 12 giugno 1993

Arturo Anfr In Fede



0 S T U N I

72017

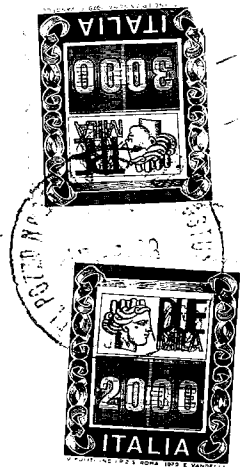
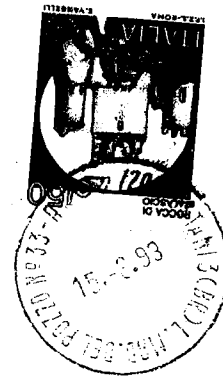
Mitt: Cristofaro Antonio
piazza On.le Galizia n.9

Spett.le ISTITUTO CASE POPOLARI

via Casimiro n.27

72100

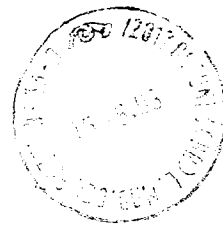
BRINDISI



OSTUNI SUCC.3

R N. 1113

A.R.



COPIA



Copia per l' U. T. E.



MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE II. II. SUGLI AFFARI

Ufficio del Registro di TARANTO

15 GIU. 1988

Riservato all'ufficio	N. <u>43</u> Vol. <u>819</u>	
	Valutazione N.	<u>0,857/14</u>
	N. Vol.	
	N. Vol.	delle altre dichiarazioni

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

della Sig.ra ANDREACE MARIA CARMELA

nata a MASSAFRA il 19.11.1904

deceduta a MASSAFRA il 17.12.1987

residente in MASSAFRA Corso Roma n. 52

celibe o nubile

coniugata Sig.

vedova

L'eredità si è devoluta per legge ~~PER LEGGE~~ PER LEGGE (1)

reg.to a il al n.

Firma per esteso e generalità del dichiarante

EREDE. Corso Roma, 52 - MASSAFRA - (TA)

Qualità e indirizzo completo del dichiarante

GALLO ANTONIA AURORA FORTUNATA
nata a Taranto il 10.01.933.

(1) Depennare ciò che non interessa.

ALBERO GENEALOGICO

Avvertenze: dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza, il grado di parentela o di affinità dei successori col defunto, il luogo, la data di nascita e la residenza di ciascuno.

DE CUIUS:

ANDREACE MARIA CARMELA, nata a Massafra il 19/11/1904, ivi deceduta il 17/12/1987. cf. NDR MCR 04S59 FO27D.

EREDI:

L'unica figlia: GALLO ANTONIA AURORA FORTUNATA, nata a Taranto il 10/1/1933, residente in Massafra al corso Roma n°52. cf. GLL NNR 33A50 LO49E.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:

- 1) CERTIFICATO DI MORTE;
- 2) STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO;
- 3) MOD. 4bis;
- 4) CERTIFICATO CATASTALE.
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____

ATTIVO DELLA SUCCESSIONE

Numero progressivo	DESIGNAZIONE DEI CESPITI EREDITARI	Valore dei cespiti ereditari
A	1/2 dell'alloggio ex I.A.C.P. sito in Erchie alla via Cavour n.1; piano 1°, interno tre, composto da tre vani ed accessori. Nel C.E.U. di Erchie alla partita 978 foglio 4 particella 67/3 via Cavour n. 1, Piano 1°, categoria A/3 classe 2° vani 6,00; RCL.648. Ditta: Ges. Ca; L. (Gestione Case per Lavoratori). VALORE £; 7.000.000	
	La presente denuncia è stata prodotta in data <u>15 GIU 1988</u> ed analizzata al n. <u>0/857/14</u> I competenti diritti per le vature catastali saranno riscossi unitamente all'imposta principale. A norma della legge 10 1989 n. 678, si ricorda che la presente copia (o estratto) deve essere data alla domanda e nota di vettura. da presentare all'Ufficio Tecnico Erchie entro venti giorni dalla data sopra riportata. Il Direttore dell'Ufficio 